

(N. 285)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BOSCO LUCARELLI, GRAVA, VARRIALE, LANZARA, MERLIN Umberto, VISCHIA, PEZZINI, LEPORE e MAGLIANO.

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1949.

Soppressione del ruolo degli aiutanti delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie e passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie (Gruppo B).

ONOREVOLI SENATORI. — Il ruolo degli aiutanti di cancelleria fu creato per espletare mansioni d'ordine ed, in via eccezionale, per sostituire i cancellieri.

Nella realtà gli aiutanti hanno espletato, quasi sempre — per esigenze di servizio — mansioni vere e proprie di cancelliere e, nella gran parte dei casi, dando prova di lodevole capacità.

Queste ragioni consigliano di accogliere i voti ripetutamente formulati dalla classe, ed all'uopo si provvede col presente disegno di legge.

Con esso, mentre si sopprime il ruolo degli aiutanti trasformandolo in un ruolo transitorio fino all'esaurimento, si consente — con opportune cautele — il passaggio degli aiutanti nel

ruolo dei cancellieri; passaggio, quasi immediato, per coloro già in possesso del titolo di studio richiesto per l'ingresso alla carriera del gruppo B; entro un congruo termine dalla entrata in carriera per gli altri.

Coloro che non saranno ritenuti idonei per il passaggio nel ruolo del gruppo B, saranno mantenuti nel ruolo transitorio.

Infine, in relazione alle vacanze che si verificheranno nel ruolo degli aiutanti per effetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge si dettano le norme per il corrispondente graduale aumento dei posti nel ruolo dei cancellieri e segretari, e ciò per mantenere integra l'attuale misura della dotazione organica di tutto il personale delle cancellerie e segreterie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo C) istituito con decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, è soppresso, ed è trasformato in un ruolo transitorio nel quale passano gli aiutanti.

Art. 2.

Gli aiutanti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo B dei dipendenti statali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono fare istanza per passare nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B).

Art. 3.

Il passaggio preveduto nel precedente articolo è subordinato al giudizio di idoneità della Commissione centrale di scrutinio, la quale tiene conto:

1° del parere della Commissione di vigilanza e disciplina presso la Corte di appello da cui dipende l'ufficio nel quale l'aiutante presta servizio, concernente la capacità, la condotta e le attitudini dell'aspirante;

2° delle ulteriori informazioni che la Commissione centrale può richiedere.

Per gli aiutanti in servizio presso il Ministero il parere è dato dal Capo dell'Ufficio.

Art. 4.

Gli aiutanti dichiarati idonei sono nominati primi cancellieri o primi segretari se provenienti dal grado IX, e cancellieri o segretari di prima classe, se provenienti dal grado X.

Quelli provenienti dai gradi XI, XII e XIII saranno nominati cancellieri di 2^a classe.

Tutti gli aiutanti così nominati ai termini dei precedenti comma prendono posto nei rispettivi gradi dopo l'ultimo dei cancellieri e segretari ivi compresi e secondo l'ordine della loro attuale graduatoria.

Art. 5.

Agli effetti della successiva promozione ai gradi X e IX del gruppo B si tiene conto integralmente del servizio prestato nel ruolo degli aiutanti.

Art. 6.

Gli aiutanti di qualsiasi grado che, invece, non sono in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo B, dopo dieci anni dall'ingresso in carriera, ed entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono fare istanza per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B).

Si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

Art. 7.

Gli aiutanti dichiarati non idonei non possono più chiedere il passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari.

Art. 8.

Gli aiutanti nominati cancellieri e segretari giudiziari conservano a titolo di assegno personale i maggiori emolumenti di cui eventualmente siano provvisti.

Art. 9.

Il ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari nei gradi IX, X e XI è man mano aumentato in corrispondenza delle vacanze che per effetto dei passaggi di cui ai precedenti articoli si verificano nel ruolo transitorio degli aiutanti.

Il ruolo di grado XI dei cancellieri e segretari è, inoltre, aumentato di tanti posti quanti sono quelli attualmente vacanti e disponibili nel grado XIII del soppresso ruolo degli aiutanti.

I posti che risulteranno, dopo esaurito il ruolo provvisorio, sono assorbiti nel ruolo dei cancellieri (gradi IX, X e XI).

Tuttavia le vacanze che si verificheranno nel grado XIII del ruolo transitorio degli aiutanti per effetto di promozione o di altra causa andranno in aumento del grado XI del ruolo dei cancellieri e segretari appena si verificano.

Art. 10.

Sono vietate nuove assunzioni nel ruolo transitorio degli aiutanti sia mediante pubblici concorsi sia mediante nomine in base alle precedenti disposizioni di legge che le autorizzavano.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.